



Comune di Morino
Provincia di L'Aquila
REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 12/10/2018 modificato ed
integrato con deliberazione di C.C. n. 8 del 30/04/2021

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1	3
Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	3
Art. 2	3
Il servizio di Polizia Rurale	3
Art.3	3
Organi preposti al servizio di Polizia Rurale.....	3
Art. 4	3
Ordinanze del sindaco e del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale	3
CAPO II DISCIPLINA DEL PASCOLO.....	4
Art. 5	4
Disposizioni per l'esercizio del pascolo	4
Art. 6	4
Divieto di pascolo su terreni demaniali.....	4
Art. 7	5
Pascolo su terreni privati.....	5
Art. 8	6
Percorrenza di strade pubbliche con animali, greggi e mandrie.....	6
Art. 9	6
Pascolo su terreni privati nelle ore notturne	6
CAPO III PROPRIETA'	7
Art. 10	7
Passaggio sui fondi privati: divieto di ingresso a fondi altrui.	7
Art.11	7
Sciami di api.....	7
Art. 12	7
Occupazione di fondi altrui.....	7
Art. 13	8
Divieto di abbandono e deposito di rifiuti.....	8
Art. 14	8
Pulizia di aree private e terreni non edificati.....	8
Art. 15	8
Accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo.....	8
CAPO IV TUTELA DELLE STRADE, REGIME DELLE ACQUE, PRATICHE AGRARIE	9
Art. 16	9
Manutenzione di strade comunali, vicinali interpoderali, accessi e diramazioni.	9
Art. 17	9
Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade.....	10
Art. 18.....	10
Piante e siepi lungo le strade. Recisione dei rami protesi e delle radici	10
Art. 19	11
Lavorazione dei terreni lungo le strade. Fascia di rispetto	11
Art. 20	11
Distanze per fossi e canali	11
Art. 21	12
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.....	12

Art. 22 Spurgo e manutenzione di fossi e canali	12
Art. 23	12
Irrigazione	12
CAPO V ABITAZIONI IN ZONA AGRICOLA E LORO ANNESSI	13
Art. 24	13
Case nelle zone agricole	13
Art. 25	13
Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni	13
Art. 26	13
Deflusso delle acque piovane provenienti da fabbricati	13
Art. 27	14
Ricoveri per animali.....	14
Art. 28	14
Pollai e allevamenti ad uso familiare	14
Art. 29	15
Depositi di foraggio ed insilati	15
Art. 30	16
Concimaie e vasche di stoccaggio dei liquami	16
Art. 31	16
Depositi di esplosivi e sostanze infiammabili	16
CAPO VI GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI	16
Art. 32	16
Definizione dei liquami zootecnici e di effluenti di allevamento palabili	16
Art. 33	17
Spargimento dei liquami. Modalità	17
Art.34	17
Trasporto di liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili.....	17
CAPO VII MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA	17
Art. 35	17
Difesa contro le malattie delle piante. Obbligo di denuncia.....	17
Art. 36	18
Collocamento di esche avvelenate.....	18
Art. 37	18
Trattamenti antiparassitari.....	18
CAPO VIII Malattia del bestiame	19
Art. 38	19
Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	19
Art. 39 Smaltimento degli animali morti.....	19
Art. 40	20
Vaccinazione e profilassi degli animali domestici.....	20
CAPO IX	20
ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA.....	20
Art. 41	20
Anagrafe del cane	20
Art. 42	21
Norme di conduzioni dei cani	21
ART. 43.....	22
Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti.....	22
CAPO X RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE	22

Art. 44	22
Colture agrarie. Limitazioni	22
CAPO XI VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	22
Art. 45	22
Disposizioni per l'accertamento delle violazioni ed applicazione delle sanzioni	22
Art. 46	23
Contestazione e notificazione	23
Art. 47	23
Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	23
Art. 48	23
Sequestro e custodia di cose	23
Art. 49	24
Inottemperanza all'ordinanza	24
CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 50	24
Entrata in vigore	24
Art. 51	24
Rinvio dinamico	24
ALLEGATI	
carte di delimitazione aree sosta e pic nic	245
carte zonizzazione insediamento piccola zootecnia	31

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agro-silvo-pastorale o soggetto a vincoli di natura paesaggistico – ambientale.

Si applica altresì a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agro-silvo-pastorali, così come definite dall'art. 2135 cc indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio comunale.

Con il presente Regolamento si stabiliscono le norme per regolare: il pascolo, la caccia e la pesca, i passaggi sui fondi, la manutenzione e la pulizia delle strade comunali, vicinali e interpoderali, la gestione dei liquami zootecnici e degli affluenti da allevamento palabili nonché la lotta contro le malattie delle piante e del bestiame.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato e della regione Abruzzo nonché quelle contenute in Regolamenti e direttive dell'unione Europea

Art. 2

Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si estrinseca attraverso lo svolgimento di quel complesso di funzioni atte ad assicurare nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato , della Regione nonché delle disposizioni che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale delle campagne.

Art. 3

Organi preposti al servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dal personale della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, dai Carabinieri- Forestali , nonché dagli altri Ufficiali e Agenti di P.G., a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4

Ordinanze del sindaco e del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale

Le ordinanze finalizzate all'applicazione e al rispetto delle norme del presente Regolamento, che non abbiano carattere contingibile e urgente, sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Il Sindaco, salvi i poteri straordinari ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. 18 Agosto

2000,n°267 e [s.m.i.](#) , ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione e al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano carattere di contingibilità e urgenza.

Le Ordinanze, quando sono destinate a un soggetto determinato, devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme del Regolamento di Polizia Rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito e a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
- d) devono indicare le sanzioni a carico degli inadempienti.

Se l'ordinanza, adottata ai sensi del presente articolo, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II

DISCIPLINA DEL PASCOLO

Art. 5

Disposizioni per l'esercizio del pascolo

In materia di pascolo, i proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre ad osservare le disposizioni dettate dal presente regolamento, sono tenuti a osservare i regolamenti di Polizia Veterinaria, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Abruzzo; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti. Per i pascoli gravati da uso civico, inoltre, va rispettato il regolamento per i pascoli di uso civico

Art. 6

Divieto di pascolo su terreni demaniali

E' assolutamente vietato il pascolo di bestiame di qualunque sorta sui terreni facenti parte del demanio (comunale e statale) in qualsiasi periodo dell'anno all'interno della perimetrazione urbana e nelle aree sosta, delle aree attrezzate e delle aree pic-nic di proprietà del comune.

Per i restanti terreni demaniali, il pascolo è consentito, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia veterinaria, solo previa autorizzazione del Comune.

Il divieto di pascolo ha come obiettivo la prevenzione igienico - sanitaria, la difesa e la conservazione del suolo.

Sui fondi demaniali ricadenti nelle aree di cui al primo comma del presente articolo non è altresì permesso il transito di greggi e mandrie.

Sui restanti fondi demaniali, qualora non richieste autorizzazioni per il pascolo, è

permesso solo ed esclusivamente il transito di greggi al fine di raggiungere gli eventuali terreni privati di cui i pastori possano dimostrare di avere la disponibilità, a mezzo di permesso scritto, del proprietario del fondo.

E' vietato ai pastori durante il transito e il pascolo di abbandonare gli eventuali animali morti durante il percorso e di danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli, nonché l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo.

E' altresì assolutamente vietato il pascolo e la permanenza di bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate, le banchine, i canali e i fossi delle strade pubbliche, nonché sulle rampe di sostegno, sui ripari, sugli argini e loro dipendenze dei fiumi che attraversano il territorio del Comune di Morino.

Gli animali in transito e al pascolo devono essere accompagnati dal libretto di pascolo, dal quale devono risultare tutti gli esiti degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti immunizzanti e antiparassitari ai quali sono stati sottoposti, ed essere in regola con tutte le norme igienico - sanitarie vigenti.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame che viene trovato a pascolare in violazione del presente articolo, è denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 369 del Codice Penale e, oltre al risarcimento per gli eventuali danni cagionati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata.

Per il pascolo o transito in area non autorizzata: Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 Pagamento in misura ridotta euro 300,00

Per il pascolo non autorizzato in area consentita: Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Per l'abbandono di carcasse di animali morti , sanzionato ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e al D.Lgs 186/2012 e s.m.i.. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000. Pagamento in misura ridotta euro 6.000,00

Art. 7

Pascolo su terreni privati

L'esercizio del pascolo di greggi o di armenti di qualunque sorta su terreni privati è consentito solo a seguito di permesso scritto da parte del proprietario del fondo.

Tale permesso scritto deve essere posseduto dal proprietario delle greggi o degli armenti al momento della presentazione della comunicazione del proprio arrivo sul territorio comunale nel caso di animali provenienti da altri territori comunali.

La comunicazione è obbligatoria e va presentata al Sindaco del Comune di Morino almeno 15 giorni prima della partenza. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi del terreno preso in godimento per il pascolo (proprietario, foglio e mappale) e del personale che condurrà il gregge. A essa deve essere allegato il permesso scritto del proprietario del fondo concesso in godimento per il pascolo e il nulla osta allo spostamento del gregge rilasciato dal Servizio Veterinario.

Per ogni terreno privato preso in godimento per il pascolo deve essere presentato il relativo

permesso scritto.

Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni.

Ogni proprietario di bestiame che venga trovato a pascolare su terreni di proprietà privata senza aver prima conseguito il necessario permesso scritto, è denunciato all'Autorità Giudiziaria e, oltre al risarcimento per gli eventuali danni cagionati, sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata. L'eventuale giustificazione del possesso del solo permesso verbale verrà sanzionata alla stregua della mancanza di permesso.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 8

Percorrenza di strade pubbliche con animali, greggi e mandrie

E' assolutamente vietato il passaggio di bestiame di qualunque sorta per il centro urbano. In casi eccezionali di spostamento, dovrà essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione comunale, che indicherà gli eventuali percorsi alternativi. E' consentita, comunque nei limiti di cui al presente articolo, il transito di bestie da soma, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, e impegno del conduttore a provvedere alla pulizia della strada.

Nel percorrere strade pubbliche o di uso pubblico non facenti parte del centro urbano, il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possano provocare danni alle colture o alle proprietà limitrofe o alle cose, molestia o infortuni ai passanti, intralcio o danni alla circolazione veicolare.

I conduttori devono regolare il transito della mandria o del gregge in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Essi devono essere presenti sia in testa che a fine mandria o gregge onde segnalarne la presenza e il potenziale pericolo ai veicoli sopraggiungenti, nonché accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.

Nel caso di imbrattamento o ingombro della carreggiata di strade pubbliche o di uso pubblico durante il transito di mandrie o greggi, il custode degli animali deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, rimuovendo immediatamente l'ingombro o la lordatura. In caso di urgenza e necessità si provvede d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 9

Pascolo su terreni privati nelle ore notturne.

L'esercizio del pascolo nelle ore notturne (dalle ore 20,00 alle 6,00) è permesso a condizione che i terreni privati sui quali si esercita (dei quali il proprietario o il conduttore degli animali ne abbia avuto ovviamente il permesso scritto) siano interamente chiusi da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e tali da evitare i danni che, per la fuga o lo sbandamento degli animali potrebbero derivare a colture, persone, cose, veicoli o ad altri animali o alle proprietà circostanti.

Il proprietario degli animali che trasgredisce alla presente disposizione, è soggetto

all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata e in caso di eventuali danni cagionati, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

CAPO III PROPRIETA'

Art. 10

Passaggio sui fondi privati: divieto d'ingresso a fondi altrui.

E' vietato entrare o passare abusivamente nei fondi altrui anche se non recintati.

Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, usando la massima cura affinché non siano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa interessi i fondi stessi.

E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, salvo che non si tratti d'inseguire sciame d'api o animali sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del C. C.

E' vietato in ogni caso utilizzare per qualsiasi motivo fondi o spazi di proprietà del Comune, salvo specifiche autorizzazioni.

Per le violazioni del presente articolo: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 11

Sciame di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare su fondi altrui, sciame di api provenienti dai suoi alveari, deve avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni provocati alle colture, alle piante, agli allevamenti e agli edifici.

Con richiamo alle disposizioni di cui all'art. 924 C.C., le api sciamate potranno essere recuperate dal proprietario del fondo o da altra persona da lui autorizzata, sul quale sono andate a insediarsi, soltanto quando il proprietario dello sciame non lo abbia recuperato entro due giorni.

In caso di presenza di sciame su suolo pubblico, ove se ne ravvisi il pericolo per la pubblica incolumità, compete al Sindaco disporre l'immediata cattura.

Per le violazioni del presente articolo: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 12

Occupazione di fondi altrui

E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi e aree agro- silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

Per le violazioni del presente articolo: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro

500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 13

Divieto di abbandono e deposito di rifiuti

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

La violazione di tale divieto è punita mediante l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale), poiché normativa speciale.

Art. 14

Pulizia di aree private e terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato e i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari e conduttori.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono costantemente conservarli liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo di conservare i terreni compresi in aree destinate all'edificazione costantemente puliti, eseguendo lo sfalcio dell'erba almeno due volte l'anno prima dei mesi estivi, per evitare il vegetare di rovi ed erbe infestanti e la proliferazione di animali molesti quali insetti, topi, ratti, bisce ecc. al fine di non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza d'incendi, emergenze sanitarie o d'igiene pubblica.

Nei casi d'inosservanza delle norme del presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la mancata manutenzione, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria Ordinanza contingibile e urgente, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni incolti e provvede, in caso d'inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Per le violazioni del presente articolo: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 15

Accensione di materiale vegetale prodotto nel fondo.

E' fatto assoluto divieto di accensione fuochi all'aperto durante il periodo di massima allerta per gli incendi boschivi così come determinato dalla regione Abruzzo , competente in materia, e in occasione di specifici divieti imposti dal Sindaco relativamente a periodi non ricompresi in quelli di massima allerta ovvero quando le condizioni climatiche e ambientali impongano l'adozione di misure straordinarie per garantire la qualità dell'aria.

Al di fuori dei periodi di divieto e dei casi di cui sopra, è consentito raggruppamento e abbruciamento di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuati nel luogo di produzione, alle seguenti condizioni:

- la combustione potrà essere effettuata solo nel luogo di produzione in piccoli cumuli, nella quantità massima di tre metri steri per ettaro, precisando che per metro stero si intende una catasta di dimensione pari a circa un metro cubo.

- Le operazioni dovranno essere effettuate sotto la costante e continua presenza del proprietario del fondo o da suo delegato, maggiorenne, che dovrà accertarsi del definitivo spegnimento, prima di abbandonare la zona.
- L'accensione dovrà comunque avvenire a distanza superiore a mt 100 dai boschi e a non meno di metri 20 dalle abitazioni.
- L'accensione potrà essere compiuta dalle ore 6.00 alle ore 16.00. Nel caso in cui dopo l'accensione sopraggiungano cause ambientali non più favorevoli che possano propagare le fiamme (folate di vento, ecc.) il fuoco dovrà essere immediatamente spento. A tal proposito si fa obbligo di eseguire tutte le operazioni in modo da circoscrivere con idonei mezzi la zona oggetto di accensione o di dotarsi di appositi strumenti per il controllo delle fiamme (batti fiamma, pompa d'acqua , ecc).
- Tutto il materiale, prima dell'abbruciamento dovrà essere preventivamente essiccato.
- E' in ogni caso vietato bruciare materiali diversi da quelli derivanti dalle normali attività agricole. In tal caso si applicheranno le sanzioni previste dal D. Lgs 15212006 in materia di smaltimento illecito di rifiuti.
- Per le violazioni del presente articolo: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

CAPO IV

TUTELA DELLE STRADE, REGIME DELLE ACQUE, PRATICHE AGRARIE

Art. 16

Manutenzione di strade comunali, vicinali interpoderali, accessi e diramazioni.

Le strade comunali, vicinali e interpoderali devono essere mantenute in buono stato di percorribilità. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli. E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade in tutto o in parte mediante accumuli di qualsiasi natura e di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere connesse alle strade. Senza la preventiva autorizzazione amministrativa è, infatti, proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde. L'attraversamento di strade comunali e vicinali con condutture di acqua permanenti comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e il mantenere le condotte o i ponti in modo che non derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti e i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio Tecnico comunale.

Sulle strade comunali, vicinali e interpoderali non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni a fondi e fabbricati laterali senza il preventivo permesso di costruire o autorizzazione amministrativa. In ogni caso l'apertura di accessi è subordinata alla creazione di opportuni sistemi di raccolta delle acque.

Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro

166,00

Art. 17

Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade

Le macchine agricole per circolare sulle strade devono rispettare le prescrizioni ed essere munite dei dispositivi dettati dal Codice della Strada.

Sono vietati il transito e le manovre con i mezzi cingolati industriali e agricoli su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti di apposite protezioni.

I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento delle sanzioni stabilite dal presente Regolamento e dal Codice della Strada.

Prima che siano immesse sulle strade o in altri luoghi pubblici, le macchine agricole e i particolari di esse (pneumatici, aratro e ogni qualsivoglia attrezzo agricolo attaccato) devono essere preventivamente puliti per evitare l'abbandono sulle strade di materiali che creino pericoli per la circolazione.

Qualora durante il trasporto cadesse sul sedime stradale fango, terra, sabbia, ghiaia, liquame, letame, detriti, fieno o qualsiasi materiale o derrate agricole in modo da imbrattare, insudiciare o ingombrare, i conduttori responsabili, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, sono tenuti a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla completa pulizia del sedime stradale.

In caso di necessità e urgenza si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito di spese al responsabile del fatto.

Per violazioni del presente articolo: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 18

Piante e siepi lungo le strade. Recisione dei rami protesi e delle radici

I proprietari dei fondi a confine con le strade, o i loro aventi causa, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e di togliere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che limitano la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettono la leggibilità dei segnali, o creano pericoli per la circolazione. Analogo discorso vale per le radici che potrebbero danneggiare il sedime stradale. Altresì, hanno l'obbligo di arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e che pregiudicano la sicurezza pubblica. Tali obblighi sono estesi a tutte le strade di uso pubblico.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali, rami o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile.

In caso di inadempienza o trascuratezza dell'obligato nel termine prescrittogli dal Comune, i lavori saranno eseguiti d'ufficio a spese dell'inadempiente, tramite apposita Ordinanza e previa diffida a procedere, ferma restando l'applicazione della sanzione.

In caso di urgenza e necessità si potrà procedere anche in via immediata sempre con addebito delle spese a carico dell'obligato.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 19

Lavorazione dei terreni lungo le strade. Fascia di rispetto

I frontisti delle strade pubbliche, a uso pubblico, vicinali o interpoderali non possono seminare e lavorare i terreni dei loro fondi fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno. A tal fine, devono costituire tra il ciglio della strada e il loro fondo un'adeguata capezzagna per compiere le necessarie manovre, con macchine e attrezzi agricoli, senza invadere e danneggiare la sede stradale, le ripe o i fossi. Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.

L'aratura dei terreni potrà essere eseguita fino a una distanza di m 1 dal ciglio della strada e dal margine superiore del fosso. Detta fascia di rispetto dovrà essere mantenuta almeno inerbita garantendo comunque il taglio della vegetazione spontanea, al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali.

Sui terreni con pendenza superiore al 30% è ammessa l'aratura per una profondità massima di cm 50; ed è obbligatoria la realizzazione di canalette di scolo di profondità almeno pari a quella dell'aratura, con interdistanza non superiore a m 25 e pendenza conforme alla morfologia.

La violazione di tali regole comporterà per il trasgressore, oltre il pagamento della sanzione prevista, la riparazione degli eventuali danni provocati alla sede stradale e il ripristino dello stato preesistente dei luoghi entro due giorni, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

In caso di inadempienza del proprietario o chi per lui, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le modalità di lavorazione dei terreni.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00
Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 20

Distanze per fossi e canali

Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale. Tale distanza va misurata dal confine al ciglio della sponda più vicina (la quale deve essere a scarpata naturale o munita di opere di sostegno), come disposto dall'art. 891 del c.c.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Tale distanza non può comunque essere inferiore metri 0,50 .

I proprietari dovranno procedere alla manutenzione dei fossi mediante rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua di ogni materiale di rifiuto e avranno l'obbligo di occuparsi del taglio e dello sgombero dalle sponde degli alvei della vegetazione arborea, in primo luogo piante

stradicate o a rischio di sradicamento, che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti, salvaguardando dove è possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente tali habitat.

Deve essere sempre garantita la corretta regimazione delle acque superficiali.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00

Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 21

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura e origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano a inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, nonché l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni o alle strade.

Al fine di non favorire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde e all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 22

Spurgo e manutenzione di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere al ripristino del reticolo idrografico superficiale preesistente e che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli stessi devono altresì a estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e dei canali. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

Le tombature private, effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute sgombre. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 23

Irrigazione

L'irrigazione delle diverse colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni e molestie

a terzi. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche va regolata in modo che le acque non defluiscano sulla sede stradale, né che intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualsiasi danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi suddetti, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione a una distanza dal confine stradale e in una posizione tale da impedire la caduta di acqua sulla carreggiata e realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie e antistanti alle abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danno alle abitazioni medesime.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

CAPO V

ABITAZIONI IN ZONA AGRICOLA E LORO ANNESSI

Art. 24

Case nelle zone agricole

La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case nelle zone agricole sono soggette al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico, nonché alle medesime norme igienico sanitarie e edilizie previste per le abitazioni urbane.

Art. 25

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni

Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla normativa vigente in materia. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo i modi che non arrechino danni a terzi. E' consentita , nel rispetto delle norme vigenti, la costruzione di impianti di fitodepurazione. Per le violazioni del presente articolo si richiamano le disposizioni vigenti in materia di rifiuti e servizio idrico integrato

Art. 26

Deflusso delle acque piovane provenienti da fabbricati

I fabbricati devono essere muniti di pluviali per il convogliamento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido deflusso delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, onde evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime. Le acque provenienti da concimaie o ricoveri per animali non possono essere convogliate in fossi o canali ma devono essere raccolte in vasche di raccolta e stoccaggio per la

maturazione dei liquami e successivo smaltimento.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 27

Ricoveri per animali

I ricoveri per animali di nuova costruzione devono essere realizzati secondo le norme igienico sanitarie e edilizie vigenti. Fatte salve le norme specifiche di cui sopra, i ricoveri destinati ad attività zootecniche, devono essere costruiti inoltre in modo da rispettare quanto previsto dal d.lgs. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.

Art. 28

Pollai e allevamenti a uso familiare

E' consentita la tenuta di piccoli animali (galline, polli, oche, anatre, conigli, ecc...) a conduzione domestica purché non siano fonte di inconvenienti ambientali (odori sgradevoli, insetti fastidiosi e nocivi, topi, ecc...) né di pregiudizio alle normali condizioni igienico-sanitarie, né di pregiudizio verso la qualità di vita degli animali.

Per l'insediamento di piccoli allevamenti a conduzione familiare e per il carico di animali presenti in quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si deve tener conto delle disposizioni del regolamento per la realizzazione di manufatti a sostegno della piccola zootecnia , approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 21/2003 di seguito riportato e integrato:

ZONA	DENOMINAZIONE ZONA	ANIMALI ALLEVABILI	INDICI ANIMALI /MQ	LOTTO MINIMO mq	DISTANZE	Carico max uba/mq
A PUNTEGGIATO ROSSO	Morino centro Grancia Centro Breccioso centro Rendinara centro	Solo animali d'affezione (Cani max 2) e di bassa corte	0,03 bassa corte	300	10 mt dai confini 10 mt dal proprio fabbricato 15 da altri fabbricati	-----
B PUNTEGGIATO VERDE	Morino medio (fascia 50 mt dalle strade ove non delimitato diversamente) Grancia Bassa	Affezione e bassa corte piccola taglia media taglia ricoveri attrezzi	0,05 bassa corte 0,01 piccola taglia 0,0025 media taglia	150 bassa corte 300 piccola taglia 400 media taglia	5mt da confini 10 mt dalle strade	0,0025
B1 PUNTEGGIATO GIALLO	Grancia esterna Fossa per intero	Affezione e bassa corte piccola taglia media taglia grande taglia ricoveri attrezzi	0,07 bassa corte 0,03 piccola taglia 0,005 media taglia 0,005 grande taglia	150 bassa corte 300 piccola taglia 400 media taglia 400 grande taglia	5mt da confini 10 mt dalle strade	0,01
E	Zone esterne	Senza limitazione secondo leggi vigenti				

ANIMALI D'AFFEZIONE: cani e gatti

ANIMALI DI BASSA CORTE: anatre, polli, galline, conigli

ANIMALI PICCOLA TAGLIA: ovini e caprini

ANIMALI MEDIA TAGLIA: suini

30 capi = 1 uba

8 capi = 1 uba

2 capi = 1 uba

Il proprietario è tenuto al rispetto delle norme di decoro e igiene previste dalla normativa vigente avendo particolare riguardo alla rimozione degli escrementi degli animali e del costante ricambio d'acqua degli abbeveratoi (contenitori, vasche, bacinelle, ecc...).

Il Comune, in caso di accertata situazione di pregiudizio ambientale e igienico-sanitario procede all'adozione dei conseguenti provvedimenti anche previo parere dell'ASL competente per territorio, finalizzati all'eliminazione della problematica.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 29

Depositi di foraggio e insilati

I nuovi depositi di foraggi e insilati sono da considerarsi, a tutti gli effetti, impianti per

l'allevamento e pertanto sono soggetti al rispetto della normativa edilizia vigente. E' fatto divieto di utilizzare pneumatici usurati e altri rifiuti per la chiusura dei silos di mais e altri insilati.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 30

Concimaie e vasche di stoccaggio dei liquami

A seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia e di vasche di stoccaggio dei liquami. Sia le concimaie sia le vasche di stoccaggio dei liquami devono avere una capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili e devono essere costruite con fondi e pareti resistenti e impermeabili.

Le concimaie devono essere dotate di idoneo cordolo perimetrale e di adeguati pozzetti raccolta del percolato. Le vasche per lo stoccaggio e maturazione dei liquami zootecnici devono essere a perfetta tenuta in modo da prevenire qualsiasi fuoriuscita di materiale, e il conduttore o proprietario dell'allevamento dovrà accertarsi periodicamente della tenuta. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e minimizzare le immissioni in atmosfera, i liquami contenuti nelle vasche non dovranno tracimare. Le botole di ispezione devono essere protette in modo tale da evitare la caduta accidentale di animali e persone.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua e in località che non diano luogo per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo, in base alle vigenti norme.

Lo spargimento del letame e dei liquami su suolo agricolo potrà avvenire solo immediatamente prima dell'aratura .

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 31

Depositi di esplosivi e sostanze infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

CAPO VI GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Art. 32

Definizione dei liquami zootecnici e di effluenti di allevamento palabili

Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni. Sono

altresì da considerarsi liquami:

- i liquidi di sgrondo percolati di accumulo di letame;
- i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
- i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Si definiscono, invece effluenti di allevamento palabili (letame) le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 33

Spargimento dei liquami. Modalità

I liquami zootecnici, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche dovranno permanere nelle vasche per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto disinfezione e un'adeguata stabilizzazione. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare al d.lgs. 03.04.2006 n°152. Il trasporto e lo spargimento dei liquami su suolo agricolo dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art.34

Trasporto di liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli allevamenti palabili deve essere effettuato con veicoli e attrezzature adatti e che siano idonei a evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso e a minimizzare di odori molesti. Detti veicoli dovranno rispondere alle disposizioni del vigente Codice e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché alle disposizioni vigenti.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

CAPO VII

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 35

Difesa contro le malattie delle piante. Obbligo di denuncia

Allo scopo di approntare una valida difesa contro le malattie delle piante viene stabilito segue:

- a) E' fatto obbligo ai proprietari di fondi agricoli, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati di denunciare al Sindaco o al Settore Fitosanitario Regionale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta,

che venissero all'uopo indicati.

b) In caso di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con il Settore Fitosanitario Regionale, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori, dai coltivatori e da chiunque altro che ne sia interessato, in conformità della legge 14.06.1931 n°987 e s.m.i.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 36

Collocamento di esche avvelenate

È sempre vietato l'utilizzo di esche avvelenate anche se a protezione di colture agricole

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1500,00. Pagamento in misura ridotta euro 166,00

Art. 37

Trattamenti antiparassitari

I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti solamente quando le condizioni meteorologiche garantiscono che il prodotto permanga nella sola area da trattare.

Sono vietati i trattamenti con prodotti antiparassitari e di diserbo quando possano recare danno a persone, animali o cose.

Nel caso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, anticrittogamici, diserbanti ecc.) si devono adottare tutte le precauzioni atte a evitare che le miscele raggiunga io edifici e aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

Qualora nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci sulle proprietà o colture altrui, l'utilizzatore deve avvertire immediatamente il confinante, comunicandogli il tipo di prodotto utilizzato, il tempo di inagibilità e il tempo di decadenza del prodotto. Nei pressi del centro abitato l'uso dei prodotti antiparassitari deve avvenire nei giorni privi di vento e lontano dagli orari dei pasti. Nei fondi che si trovano lontano al centro abitato (in aperta campagna) l'uso dei prodotti antiparassitari deve avvenire in modo che il getto non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo e strade. Qualora se ne ravvisi il rischio il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento e per tutto il tempo di decadenza del prodotto distribuito dovrà essere apposto il divieto di accesso alle aree trattate alle persone non addette, mediante appositi cartelli recanti la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRESIDIO SANITARI" oppure "TERRENO TRATTATO CON PRESIDIO SANITARI".

La preparazione delle miscele antiparassitarie è vietata in prossimità di corsi d'acqua fontane, sorgenti, vie e piazze pubbliche. Nei pressi di tali luoghi è vietato anche il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti antiparassitari, nonché lo scarico delle relative acque. Le confezioni vuote che hanno contenuto presidi sanitari di qualunque classe tossicologica devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali

o smaltiti presso impianti autorizzati.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 166,00

CAPO VIII

Malattia del bestiame

Art. 38

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente qualunque caso, anche malattia infettiva e diffusiva degli animali. La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifichi entro 8 giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse, prima ancora dell'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.L. hanno l'obbligo di:

- a) Isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) Isolare le carcasse degli animali morti;
- c) Non spostare dai ricoveri dell'azienda qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi tutte le prescrizioni loro impartite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 166,00

Art. 39

Smaltimento degli animali morti

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio veterinario dell'A.S.L., il quale, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Quando la morte è dovuta a una malattia infettiva, la carcassa dell'animale deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni del servizio Veterinario dell'A.S.L., dovranno essere tenuti al riparo dal sole e isolati dall'allevamento.

Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'ASL.

E' assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospette di esserlo. Tale modalità di smaltimento, potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria , comunque nel rispetto delle normative vigenti e autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL.

L'interramento è consentito altresì per le carcasse di cani e gatti.

Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità delle norme del regolamento CE 1069/2009 e [s.m.i.](#),

Per l'abbandono di carcasse di animali morti , sanzionato ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e al D.Lgs 186/2012 e s.m.i.. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000. Pagamento in misura ridotta euro 6.000,00

Art. 40

Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite alle Autorità sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

CAPO IX

ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

Art. 41

Anagrafe del cane

Ai sensi della legge regionale 47/2013, il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età. Il parto di cagne a qualsiasi scopo detenute dovrà essere notificato entro e non oltre 10 giorni dal parto stesso. L'applicazione del microchip va eseguita esclusivamente dal Servizio Veterinario ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe, alla verifica della presenza del microchip mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione dei proprietari sugli obblighi di legge. Gli allevatori di bestiame hanno l'obbligo di trasmettere, entro il 30 Aprile di ogni anno, l'elenco aggiornato dei cani posseduti ed identificati con microchip alla polizia locale/uffici comunali tenendo conto altresì l'obbligo di non detenere un numero maggiore di N.4 fattrici così come previsto dalla legge regionale 47/2013, le cagne in esubero dovranno essere sterilizzate entro 4 mesi dall'adozione del presente regolamento; fatta salva l'autorizzazione all'allevamento commerciale per cani di cui alla L.R. 47/2013;

In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 5, della Legge 281/1991, il Sindaco, a cui il verbale di accertamento dell'infrazione è trasmesso dagli organi di vigilanza, entro cinque giorni dalla contestazione del fatto all'interessato, dispone l'iscrizione d'ufficio.

Art. 42

Norme di conduzioni dei cani

I cani, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se pericolosi, muniti di museruola. Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere condotti con museruola e guinzaglio, ad eccezione delle aree individuate dall'Amministrazione comunale e destinate alla libera circolazione degli animali.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico. I cani utilizzati per la conduzione delle greggi non possono comunque essere lasciati soli a guardia del gregge in aree non recintate. Gli stessi devono essere costantemente controllati dal proprietario e/o detentore, in capo al quale vige l'obbligo di mettere in sicurezza, durante le ore notturne, i cani da guardiania al fine di non permettere agli stessi di poter vagare liberamente all'esterno delle aziende; I cani da guardiania possono svolgere liberamente i loro lavoro durante il pascolo del bestiame solo e comunque in presenza del custode/pastore;

Nelle aree private, nei cortili o nei luoghi soggetti a pubblica servitù i cani devono essere tenuti in modo da non nuocere alle persone o agli animali, fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. "il proprietario di un animale o chi se ne serve, per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

In ogni caso i cani, anche se a guardia di abitazioni, non possono essere lasciati liberi fuori dalla recinzione della proprietà. La presente disposizione non si applica ai cani utilizzati nell'attività venatoria quando si trovino nelle aree consentite per l'esercizio venatorio e nei periodi consentiti.

E' vietato tenere gli animali in spazi angusti o privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché detenere i cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, dove possano proteggersi dalle intemperie. La catena deve avere una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza. Gli animali che debbano essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e l'adeguato contenitore dell'acqua.

Nei luoghi o nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, la presenza di cani deve essere segnalata all'esterno. I cani possono essere tenuti senza museruola solo se legati, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma, in modo da non arrecare danno alle persone e da garantire comunque la sicurezza dei terzi.

E' vietato introdurre cani, anche condotti al guinzaglio, nelle aree opportunamente segnalate, ad eccezione dei cani che accompagnano persone disabili.

Il detentore deve assicurare agli animali le necessarie cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico, impedirne la fuga, pulire regolarmente gli spazi di dimora.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate, con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo o eccezionale.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

Art. 43

Tutela dell'igiene urbana e dagli animali molesti

Chi conduce un cane in area pubblica, e in particolare su marciapiedi, piazze, sedimi stradali e in tutte le aree verdi aperte al pubblico, deve essere sempre munito di paletta e sacchetto per la raccolta di escrementi o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le deiezioni del proprio cane e assicurarne la rimozione.

Chi detiene animali nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, giardini e cortili deve garantire che non disturbino la quiete pubblica, specialmente durante la notte.

Gli agenti di polizia municipale contesteranno l'eventuale violazione al detentore dell'animale, obbligandolo con formale diffida ad attuare tutti gli accorgimenti idonei a evitare che l'animale continui a disturbare la quiete pubblica.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

CAPO X RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

Art. 44

Colture agrarie. Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per le colture e gli allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con Ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività delle coltivazioni e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Sono consentiti lo spargimento di concimi organici e i trattamenti con anticrittogrammici fino ai confini delle proprietà, anche se confinanti con abitazioni.

E' fatto obbligo di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, con interventi di disinfestazione larvicida, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti e ratti, e di adottare ogni provvedimento utile a evitarne la proliferazione.

Per violazioni del presente articolo : sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00. Pagamento in misura ridotta euro 100,00

CAPO XI VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 45

Disposizioni per l'accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale del comando di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia

soggetto a maggiori sanzioni previste norme speciali o sovra comunali, sono punite con la sanzione indicata per ogni singolo articolo.

Gli importi delle sanzioni potranno essere modificati/aggiornati mediante delibera di Giunta Comunale.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n°689 e dal D.P.R. 22 Luglio 1982, n° 571.

Art. 46

Contestazione e notificazione

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione . Per i residenti all'estero il termine per la notifica è di 360 giorni dall'accertamento. E' ammesso il pagamento in misura ridotta (p.m.r.) della violazione accertata entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta rapporto al Sindaco con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo. Il Sindaco sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i termini stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione , entro 30 giorni dalla notifica , all'Autorità Giudiziaria competente. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo . In caso di mancato pagamento, verrà eseguita procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della legge 689/81 e s.m.i.

Art. 47

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 48

Sequestro e custodia di cose

I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, all'atto dell'accertamento dell'infrazione possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o

furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere a sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata in solido.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal C.P.P. per il sequestro di P.G.

In materia dovranno comunque osservarsi la norma della legge 689/1981 e del DPR 571/82

Art. 49

Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze di cui all'art. 4 del presente regolamento, salvi i casi previsti dall'art. 650 del C.P. e delle altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da € 155, a € 1.550.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del comune .
Ogni altra disposizione regolamentare del comune che sia in contrasto o incompatibile con la presente norma è abrogata


Art. 51

Rinvio dinamico


Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti europee, statali e regionali. In tal caso, nelle more della formale modifica del regolamento si applicheranno le normative sovra ordinate.

Allegati


Aree sosta e pic nic




Fossa




Parcheggio




Piano Sacramento



Schioppo



S. Antonio



Morino Vecchio